

Ordinanza, Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi, 29 aprile 2016

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Il Presidente f. f.

Esaminati gli atti, rilevato che con ricorso depositato in data 29.10.2015 i ricorrenti hanno richiesto a questo Tribunale di voler disporre una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., volta "*ad accertare il superamento del tasso soglia nel contratto sopra indicato*";

rilevato che con ordinanza resa in data 4 novembre 2015 sono stati richiesti alle parti ricorrenti i seguenti chiarimenti: << ritenuto che al fine della necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti per dar corso alla richiesta consulenza tecnica preventiva è necessario che parte ricorrente in relazione alle prospettazioni in fatto che debbono necessariamente caratterizzare ogni domanda giudiziaria offra i seguenti chiarimenti:

a) precisare se la prospettazione relativa al superamento dei tassi soglia è riferita agli interessi corrispettivi ed indicare in quali ratei essa sarebbe avvenuta, ponendo, poi, a confronto il tasso contrattuale e quello soglia;

b) precisare se la prospettazione relativa al superamento dei tassi soglia è riferita agli interessi di mora ed indicare in relazione a quali inadempimenti la Banca mutuante li abbia in concreto applicati, ponendo, altresì, a confronto il tasso contrattuale nominale di mora e quello soglia (il quale, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, si determina mediante l'aumento sui valori del TEG medi pubblicati di 2,1 punti);

c) precisare se vi sia stata o meno l'estinzione anticipata dal mutuo oggetto della richiesta consulenza tecnica preventiva;

P.Q.M.

Invita parte ricorrente ad offrire i chiarimenti richiesti mediante il deposito di nota scritta nel termine di giorni 20 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento e riserva all'esito ogni ulteriore decisione in ordine all'ammissione della richiesta consulenza tecnica preventiv >>;

rilevato che con il provvedimento reso in data 11.12.2015 del seguente tenore << Esaminati gli atti, rilevato che con ricorso depositato in data 29.10.2015 i ricorrenti hanno richiesto a questo Tribunale di voler disporre una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., volta "*ad accertare il superamento del tasso soglia nel contratto sopra indicato*";

preso atto del provvedimento reso in data 4.11.2015 e richiamato il contenuto;

letti i chiarimenti depositati in data 23.11.2015 da parte ricorrente;

ritenuto, pertanto, di dover disporre consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

esaminato il contratto mutuo stipulato tra le parti in data 9 febbraio 2006 e la documentazione relativa ai movimenti contabili prodotti :

1) proceda il C.T.U. ad accertare se in detta previsione contrattuale siano stati previsti interessi corrispettivi in misura tale da rispettare il tasso soglia anti usura;

Ordinanza, Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi, 29 aprile 2016

2) accerti altresì il Consulente, ove la previsione contrattuale abbia rispettato la normativa antiusura, se la parte mutuante abbia addebitato alla parte mutuataria nel corso del rapporto interessi corrispettivi e se tali addebiti abbiano o meno rispettato le previsioni della legge antiusura, ricostruendo in tal caso l'ammontare degli interessi corrispettivi che il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere nel rispetto del tasso soglia >> - sono stati formulati i quesiti da sottoporre al consulente tecnico d'ufficio ed è stata fissata al 22.1.2016 l'udienza per il conferimento;

rilevato che in data 18.1.2016 si è costituita la Banca convenuta la quale si è opposta al conferimento dell'incarico svolgendo nella comparsa di costituzione numerose eccezioni e difese;

rilevato che all'udienza del 22.1.2016 è stato concesso alle parti termine per il deposito di memorie illustrative scritte;

ritenuto, all'esito dell'esame delle difese svolte dalle parti, che meriti di essere accolta l'eccezione di inammissibilità dello strumento della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite nelle ipotesi — come quella in esame in cui la Banca nega in radice l'usura degli interessi applicati — in cui vi sia contestazione e sia controverso l'*an debeatur* poiché in tali casi l'instaurazione del giudizio di merito è certa e lo strumento della consulenza tecnica preventiva viene a perdere la sua finalità di tentativo di composizione della lite;

ritenuto che, alla stregua dello specifico presupposto in fatto appena evidenziato, le ragioni giuridiche della scelta operata in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso vadano ricondotte a quel filone della giurisprudenza di merito le cui numerose pronunzie sono state richiamate nella comparsa di costituzione della banca;

ritenuto per le ragioni espresse che il ricorso debba essere respinto e le spese integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione di diritto posta a fondamento della decisione

P.Q.M.

Respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Cagliari 29 aprile 2016

**Il Presidente f.f.
dott. Ignazio Tamponi**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*